



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 4

MINISTERO
N. 2058
Data: 20 MAG. 2013

Sf. (dipendenti - op-prof.)

Sez. ALLESTIMENTI

Sez. VEICOLI

Circolare

Prot. R.U. 12810

Roma 21 maggio 2013

OGGETTO: Capitolato tecnico dei ponti sollevatori per veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 t.

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Ai Centri Prova Autoveicoli
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti
Turismo Comunicazione della
Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige San Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizioni Traffico e Trasporti
Via Crispi 8
39100 BOLZANO

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale per la Mobilità Energia ed Infrastrutture e Trasporti
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Piazza del Vicinale, 1
00184 ROMA

Alla CNA AIRA
Via G. A. Guattani, 13
00161 ROMA

ALL'ANARA Confartigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

A CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio, 2
00153 ROMA

ALL'AICA
Via A.G. Ragazzi, 9
40011 Anzola Emilia (Bo)

Alla ACEA
Viale dell'Artigianato, 142
29122 PIACENZA (PC)

ALL'U.P.I.
P.zza Cardarelli 4
00186 ROMA

ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

ALL'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
00144 ROMA

Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
00143 ROMA

ALL'A.I.D.A.C.
V. Licio Stolone 142
00100 ROMA

ALL'ACI
Via Marsala, 8
00100 ROMA

All'ANFIA
Corso Galileo Ferraris, 61
10100 TORINO

Alla CUNA
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 TORINO

OGGETTO: Capitolato tecnico dei ponti sollevatori per veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t.

Con precedenti circolari questa Amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della revisione, in specie dei veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t., richiamando espressamente i contenuti della Direttiva 2010/48/UE.

Dette indicazioni, tra le altre, ponevano l'accento sulle verifiche da condurre inferiormente al veicolo, prevedendo l'uso di fossa o ponte sollevatore.

In analogia all'attuale quadro normativo che prevede e definisce specifiche tecniche dei ponti sollevatori per veicoli leggeri e nell'intento di regolamentare opportunamente anche le attività della revisione che interessano i veicoli di massa superiore alle 3,5 t., si è proceduto alla redazione di norme tecniche di ponti sollevatori per veicoli pesanti.

Dette norme sono contenute nell'Allegato al Decreto Dirigenziale prot. R.D. 202 del 21/05/2013.

Il sollevatore ed eventuali accessori debbono rispondere alle normative di sicurezza vigenti.

In particolare, deve essere assicurata la conformità alla Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia il 6 marzo 2010 con il D.Lgs. n.17, del 27.01.2010).

L'installazione deve essere realizzata secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso del fabbricante ed attuata in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In relazione alle specificità correlate all'utilizzo nelle attività di revisione ed in particolare alle prescrizioni aggiuntive di cui al Capitolato allegato al D.D. il sollevatore deve essere completo di Certificato di Riconoscimento di Idoneità rilasciato da INAIL (Ex ISPESL).

L'attività condotta dall'INAIL, è funzionale a verificare che il ponte sollevatore presenti tutte le caratteristiche tecniche e le predisposizioni individuate come indispensabili per condurre i controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi previsti dalla Direttiva 2010/48/UE.


I ponti sollevatori in esame, di nuova costruzione, dovranno dalla data del 1 novembre 2013 essere conformi alle norme tecniche di cui all'Allegato al D.D. prot. 202 del 21/05/2013.

Fino a detta data è ammessa la commercializzazione dei ponti attualmente in costruzione.

Con successiva disposizione, anche alla luce di quanto sarà previsto nella nuova Direttiva sulle revisioni, oggi in discussione e di prossima emanazione, verrà comunicata la data oltre la quale i ponti sollevatori attualmente in uso dovranno essere adeguati e rispondenti alle previsioni di cui al più volte citato Allegato e completi di Certificazione di Riconoscimento di idoneità rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL).

Si ravvisa l'opportunità, già da ora, che le Direzioni Generali in indirizzo informino gli operatori privati interessati delle disposizioni più sopra rappresentate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch Maurizio Vitelli)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. R.D. 202

Roma, li 21/05/2013

OGGETTO: Norme tecniche dei ponti sollevatori per veicoli di massa superiore alle 3.5 t. da utilizzare nell'ambito delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 85 "Nuovo Codice della Strada" con il quale è stato disposto che il Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che negli stessi sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione;

VISTO l'art. 238, commi 1 e 3 e correlata Appendice IX del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 95 "Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO il D.M. 628/96 con cui il Ministero dei Trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore;

TENUTO CONTO di quanto emerso nell'ambito del Gruppo di Lavoro Attrezzature, organo consultivo dell'Amministrazione, istituito con D.D. prot. 3111/400 del 18 dicembre 2002, successivo D.D. prot. 1775/404 del 28 luglio 2003 ed ultimo D.D. 113 del 19 marzo 2013;

VISTA la Direttiva 2010/48/UE della Commissione del 5 luglio 2010 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

RITENUTO OPPORTUNO in virtù dei contenuti di cui all'Allegato II della suesposta Direttiva, procedere alla individuazione delle specifiche tecniche dei ponti sollevatori per veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 t.

DECRETA

La norma tecnica relativa all'apparecchiatura ponte sollevatore per veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 t. da utilizzare nell'ambito della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è quella riportata nell'Allegato al presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

8

CAPITOLATO PONTI SOLLEVATORI PER LA REVISIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA > 3,5 t.

1) DEFINIZIONE

Attrezzatura di sollevamento, dotata di dispositivi guidati di sostegno del carico, per il sollevamento di mezzi di trasporto terrestri di massa complessiva superiore a 3,5 t al fine di effettuare i controlli previsti dal processo di revisione.

2) DESTINAZIONE DI USO

Data la possibilità che vengano effettuate le prove di revisione sia con veicolo a pieno carico che con carico parziale o a vuoto e data la corrispondente grande variabilità delle possibili configurazioni dei veicoli da sottoporre a prova di revisione, nel presente capitolato non si definiscono specifiche tali da assicurare la compatibilità con qualsiasi tipo di veicolo, ma si individuano le caratteristiche di minima in base alle quali sarà consentita la revisione solo dei veicoli con i quali il sollevatore è compatibile.

Le caratteristiche del sollevatore presente nel centro revisioni definiscono quindi i limiti di attività del centro stesso: il centro sarà abilitato esclusivamente alla revisione dei veicoli per i quali è stato rilasciato certificato di idoneità INAIL (Ex ISPESL).

La compatibilità sollevatore/veicolo deve essere assicurata in termini di:

a) idoneità al posizionamento del veicolo sul sollevatore.

Ci si riferisce alla effettiva possibilità di posizionare in sicurezza il veicolo sul sollevatore. Adeguate indicazioni debbono essere previste nel manuale istruzioni, con precisazioni riguardo passi, carreggiate, e distribuzione ammissibile dei carichi sugli assi.

b) capacità di carico

La portata del sollevatore deve essere non inferiore al peso del veicolo nelle effettive condizioni in cui questo si presenta alla revisione (si fa riferimento quindi all'effettivo peso del veicolo che si presenta a revisione e non al peso teorico a pieno carico previsto per il veicolo stesso).

Il peso del veicolo può essere determinato come somma dei pesi statici dei singoli assi rilevati dal dispositivo di pesatura integrato nel banco prova/freni o tramite dispositivi fuori linea quali pesce o piastre di pesatura.

Il peso del veicolo può essere determinato in fase preliminare rispetto alla effettiva prova di revisione così da stabilire l'ammissibilità alla prosecuzione della prova di revisione stessa.

c) idoneità alla effettuazione dei controlli previsti nel processo di revisione periodica

Le caratteristiche del sollevatore debbono essere tali da consentire l'effettuazione in sicurezza dei controlli previsti in sede di revisione

In particolare, in riferimento alla Direttiva 2010/48, i controlli previsti sono:

- 1 - controlli visivi in generale
 - 5.2.2 Ruote
 - 5.3.2 Ammortizzatori
 - 6.1.1 Stato generale telaio

- 6.1.3 Serbatoi e tubi carburante
- 6.2.2 Fissaggio cabina e carrozzeria
- 6.2.4 Pavimento

2 - controlli visivi su dispositivo provagiochi:

- controllo degli organi di sterzo di tutti gli assi sterzanti, attivi e passivi
 - 2.1.2 Fissaggio alloggiamento scatola sterzo
 - 2.1.3 Stato organi sterzo
 - 5.1.1 Assi
 - 5.1.2 Fuselli
 - 5.1.3 Cuscinetti ruote
- controllo degli organi di sospensione di tutti gli assi
 - 5.3.1 Molle e stabilizzatori
 - 5.3.3 Barre torsione, forcelle, bracci sospensione
 - 5.3.4 Attacchi sospensioni

3 - controlli visivi ad asse sollevato

- controllo dei pneumatici
 - 5.2.3 Pneumatici

4 - Altri controlli

- 2.1.1 Stato dello sterzo
- 2.1.4 Azionamento organi di sterzo
- 2.2.2 Colonna / forcelle sterzo
- 2.3 Gioco sterzo

I controlli di cui al punto 4 debbono essere effettuati in condizioni di veicolo a terra.

Questi controlli, infatti, presupponendo la presenza di un operatore alla guida del veicolo (ed in alcuni casi con motore in moto), non risultano compatibili con l'uso in sicurezza del sollevatore, che, in base all'attuale stato dell'arte, non prevede il sollevamento di persone o il loro stazionamento sul veicolo sollevato.

In relazione alle caratteristiche del sollevatore ed in particolare ai controlli che prevedono l'uso del dispositivo prova giochi si configura la possibilità di **limitazione del parco veicoli ammissibile per il centro revisioni in base al numero ed alla posizione degli assi.**

A titolo di esempio:

- un sollevatore con prova giochi fisso ad una estremità delle pedane può consentire esclusivamente prove su veicoli con solo due assi, posizionabili alternativamente sul prova giochi invertendo la posizione del veicolo sul sollevatore.
- un sollevatore con prova giochi posizionabile in qualsiasi punto delle pedane consente il controllo di tutti i veicoli, indipendentemente dal numero di assi, riposizionando opportunamente il prova giochi in relazione all'asse in prova

3) CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sollevatore deve essere del tipo a pedane, con presa veicolo su ruote.

L'installazione può essere a pavimento o ad incasso.

Deve essere possibile l'installazione di impianto di illuminazione per consentire adeguata visibilità degli organi del veicolo da controllare.

Deve essere equipaggiato con almeno un dispositivo prova giochi per veicoli pesanti approvato e posizionato/posizionabile in modo idoneo ad operare in sicurezza sugli assi del veicolo.

Deve essere dotato di un'attrezzatura integrata che consenta di effettuare il sollevamento dell'asse per liberare le ruote e permettere i controlli previsti ad asse sollevato.

In caso di utilizzo in ambito di centri revisione mobili l'installazione può essere del tipo "scarrabile". Deve essere assicurata la necessaria stabilità e capacità di carico in sicurezza del sollevatore in funzione delle effettive condizioni di installazione e uso.

Le prescrizioni necessarie a garantire l'uso in sicurezza debbono essere adeguatamente precisate nel manuale istruzioni del sollevatore scarrabile.

4) DATI TECNICI

Le caratteristiche di minima del sollevatore debbono essere le seguenti:

- Portata non inferiore a 18t
- Lunghezza pedane non inferiore a 8000mm
- Larghezza pedane non inferiore a 750mm
- Distanza lato esterno pedane non inferiore a 2600mm
- Distanza lato interno pedane non superiore a 1100mm
- Altezza di sollevamento non inferiore a 1800mm

Per *altezza di sollevamento* s'intende la distanza intercorrente fra il piano di calpestio, utilizzato dall'operatore, nella zona interno pedane, purché reso praticabile senza pericolo e il piano delle pedane su cui poggiano le ruote del veicolo in prova.

5) CERTIFICAZIONI

Il sollevatore ed eventuali accessori debbono rispondere alle normative di sicurezza vigenti.

In particolare, deve essere assicurata la conformità alla Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia il 6 marzo 2010 con il D.Lgs. n.17, del 27.01.2010).

L'installazione deve essere realizzata secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso del fabbricante ed attuata in conformità alle prescrizioni di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i..

In relazione alle specificità correlate all'utilizzo nelle attività di revisione ed in particolare alle prescrizioni aggiuntive del presente capitolato il sollevatore deve essere completo di Certificato di Riconoscimento di Idoneità rilasciato da INAIL (Ex ISPESL).

L'attività condotta dall'INAIL è funzionale a verificare che il ponte sollevatore presenti tutte le caratteristiche tecniche e le predisposizioni individuate come indispensabili nel presente capitolato a condurre i controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi previsti dalla Direttiva 2010/48/UE.

6) CONTROLLI

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature per le quali l'art. 71 comma 11 del DLgs 81/2008 e s.m.i. prescrive l'obbligatorietà delle verifiche periodiche.

Tuttavia, trattandosi di attrezzature di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al rispetto di quanto prescritto ai commi 4 e 8 del sopradetto art. 71; in particolare, il datore di lavoro dovrà prendere le misure necessarie affinché persona competente esegua sul ponte sollevatore tutti i controlli previsti dal fabbricante nel manuale d'uso, secondo le periodicità ivi indicate.

Per quanto attiene i ponti sollevatori destinati ad attività di revisione è richiesto che il fabbricante preveda nel manuale d'uso un registro di controllo in cui vengano dettagliati tutti gli interventi che il datore di lavoro deve assicurare per garantire lo stato di conservazione e di efficienza dell'attrezzatura.

Il datore di lavoro è tenuto a riportare su detto registro tutti gli interventi eseguiti, indicando la data dell'intervento e l'identificazione di colui che l'ha eseguito.